

## **TI\_GERICHTE 16.2002.35 vom 11. Juni 2002**

TI Tribunale d'appello, 2002-06-11, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_16.2002.35](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_16.2002.35)

FR: TI\_GERICHTE 16.2002.35 du 11 juin 2002

IT: TI\_GERICHTE 16.2002.35 del 11 giugno 2002

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 22**

agosto 1996 in re G. & Co./ C.); che comunque, durante la sospensione dell'art. 207 LEF, nemmeno iniziano a decorrere i termini d'impugnazione, così che, a fronte di un decisione (come le presente) resa da un giudice che ignora la dichiarazione di fallimento di una parte, i termini d'impugnazione inizieranno la loro decorrenza da quando l'art. 207 cpv. 1 LEF avrà cessato di esplicare i suoi effetti, ossia con la fine della sospensione ( Gilliéron , op. cit., ibidem, N. 37; Wohlfart , op. cit., ibidem, N. 16); che ciò si giustifica in particolare ponendo mente al fatto che nella sostanza la sospensione dell'art. 207 LEF serve proprio a chiarire le questioni relative ai processi pendenti e alla continuazione dei medesimi da parte della massa fallimentare ( Wohlfart , op. cit., ibidem, N. 15); che a dipendenza della particolarità del caso non si preleva tassa di giustizia, né si assegnano ripetibili. Motivi per i quali, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 417 lett. e CPC pronuncia 1. Il ricorso per cassazione 23 aprile 2002 \_\_\_\_\_ è evaso nel senso dei considerandi. 2. Il presente giudizio è esente da tasse e spese. Non si assegnano ripetibili. 3. Intimazione: -

\_\_\_\_\_ Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello II

presidente

La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.